

LEGGE REGIONALE:

"MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1984, N. 36 'NORME CONCERNENTI L'IGIENE E SANITA' PUBBLICA ED IL SERVIZIO FARMACEUTICO'"

RELATORE: CONS. FAZIO

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 37 DEL 24/3/88

1. La III Commissione ha esaminato nella/ª seduta/ª del 24/3/88
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 22/7/87 prot. n. 5010 d.d.l. "Modificazioni ed
integrazioni alla L.R. n. 36/84 concernente l'igiene e la sanità
pubblica ed il servizio farmaceutico".
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____
3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Fazio, Fortunato, Tedesco, Liuzzi, Bianco, Godelli, Occhiofino.
CONTRARI: _____
ASTENUTI: _____
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Fazio

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico", che ha operato il trtrasferimento delle funzioni di igiene e sanità pubblica alle UU.SS.LL., in attuazione della Legge 833/78, nell'arco temporale iniziale di vigenza ha suscitato perplessità interpretative e difficoltà operative che hanno indotto a proporre alcune norme di modifica della stessa, attesa l'esigenza di dare una più uniforme disciplina nel quadro istituzionale venutasi a creare con la soppressione degli Uffici dei Medici Provinciali disposta dall'art. 29 lettera b) della predetta legge regionale.

Il disegno di legge disciplina in particolare:

- la sostituzione del medico provinciale in tutte le Commissioni, Comitati e Collegi ad ambito provinciale di cui lo stesso faccia parte quale portare di specifici interessi igienico-sanitari assicurando quindi funzionalità e unitarietà di indirizzi alle Commissioni nell'ambito sanitario;
- la competenza alla nomina dei Commissari aventi caratteri igienico-sanitario con modifica della composizione delle stesse qualora queste prevedano la partecipazione di componenti o segretari appartenenti ad enti e uffici le cui funzioni siano state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale;
- la composizione delle Commissioni ex art. 11 della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 in relazione a obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento di medici in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984 assicurando un più spedito funzionamento

./.

delle Commissioni;

- una più corretta articolazione del procedimento previsto per la revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli comuni semplificando le procedure istruttorie, in modo che vengano effettivamente definiti in periodi biennali.

E' da notare, in particolare, la normativa proposta per quanto riguarda la composizione e il funzionamento delle commissioni per l'accertamento delle invalidità.

La rinnovata normativa si svolge secondo due direttrici: facilitando, per un verso, la possibilità di composizione delle commissioni (salvaguardando peraltro le professionalità tecniche presenti), e incentivando, per altro verso, la partecipazione, elevando i compensi spettanti.

La III Commissione, ha esaminato il provvedimento di che trattasi, nella seduta del 24 marzo 1988, e dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

IL RELATORE

(Lorenzo Fazio)

ART. 1

1. All'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 é aggiunto il seguente terzo comma:

"Il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale del capoluogo di provincia, e, nei Comuni comprendenti più unità sanitarie locali, il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale individuata dal Consiglio Comunale a norma del secondo comma del precedente articolo 5, sostituiscono, ove prevista, la figura del Medico Provinciale in seno a Commissioni, Comitati e Collegi con funzione per l'intero ambito provinciale".

ART. 2

1. Alla Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 é aggiunto il seguente: "Art. 8 bis":

"Le Commissioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 e 30 giugno 1959, n. 420, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono nominate dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale di ciascun Comune capoluogo di provincia, e, per quelli che comprendono più unità sanitarie locali, dal Comitato di Gestione di quella individuata dal Consiglio Comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5. Le stesse hanno sede presso l'Unità Sanitaria Locale ed operano con competenza estesa a tutto il territorio provinciale.

2. La composizione delle Commissioni di cui al precedente comma sono modificate come segue:

- a) il medico igienista di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è sostituito da un medico di ruolo del servizio sanitario appartenente al servizio di igiene pubblica;
- b) il medico del ruolo regionale di cui all'articolo 481 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, é sostituito da medico del ruolo del servizio sanitario appartenente al servizio di igiene pubblica, o di medica legale o di medicina del lavoro;
- c) l'ispettore medico del lavoro componente il collegio medico di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 é sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale appartenente al ruolo del personale del servizio sanitario;

./.

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

(segue art. 2)

d) l'esperto in chimica della commissione di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 è sostituito dal responsabile del settore chimico-ambientale-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione istituito nel capoluogo di provincia.

3. La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. ~~147~~ è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale del comune capoluogo della provincia, e, per quelli che comprendono più unità sanitarie locali, dal Comitato di gestione di quella individuata dal Consiglio comunale a norma del secondo comma del precedente art. 5, ed è così modificata: responsabile del servizio di igiene pubblica, presidente; medico addetto al servizio di igiene pubblica, questore o vice-questore, responsabile del settore chimico-ambientale-tossicologico del presidio multizonale di prevenzione, comandante in sede provinciale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, componenti.

4. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo del servizio sanitario di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

ART. 3

1. Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è abrogato e sostituito dal seguente:

“In ciascuna unità sanitaria locale è costituita una commissione sanitaria per i compiti di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.

2. La commissione, nominata dal comitato di gestione, è composta dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o da altro addetto al servizio ovvero da altro medico dirigente di altro servizio, con funzione di presidente, nonché:

a) da un medico specialista in neuropsichiatria ovvero con anzianità di servizio nella stessa disciplina di almeno cinque anni, e da due medici specialisti in medicina legale o del lavoro ovvero con anzianità di servizio nelle stesse discipline di almeno cinque anni, dei quali uno designato dalle associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi civili, aventi per legge personalità giuridica e funzioni di rappresentanza della categoria, per le funzioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

b) da due medici specialisti in oculistica, dei quali uno designato dalla unione italiana ciechi, per le funzioni di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, dei quali uno designato dall'associazione nazionale per l'assistenza ai sordomuti, per le funzioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale, del ruolo amministrativo, di posizione funzionale non inferiore a quella di assistente amministrativo.

./.

(segue art. 3)

4. Il comitato di gestione può nominare componenti supplenti. I sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma sono scelti dal ruolo del personale del servizio sanitario. In mancanza, possono essere nominati specialisti non dipendenti.

5. La commissione, su richiesta documentata dall'interessato, in ordine alla natura e alla gravità della minorazione, ove lo giustifichi, dispone visita medica, presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva, la commissione, valutata la relazione predisposta dal componente che abbia effettuata la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

6. Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di età devono essere esaminate dalla Commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti, devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento. Esse peraltro esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni.

8. Limitatamente agli anni 1988 e 1989, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5".

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

ART. 4

1. All'articolo 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

"La Giunta regionale può nominare componenti supplenti.

2. La Commissione, su richiesta documentata dall'interessato, qualora la natura e la gravità delle minorazioni lo giustifichi, può disporre visita medica presso il domicilio, da parte di un componente assistito dal segretario. Nella prima seduta successiva la commissione, valutata la relazione del componente che abbia effettuato la visita domiciliare, decide sull'accertamento delle condizioni di invalidità.

3. Le domande presentate da cittadini che abbiano superato il 65° anno di età devono essere esaminate dalla commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione. Le istanze dei cittadini ultrasessantacinquenni attualmente giacenti, devono essere esaminate e definite entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Le commissioni durano in carica cinque anni dalla data di insediamento. Esse peraltro esercitano le funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni.

5. Limitatamente agli anni 1988 e 1989, le commissioni sono autorizzate ad effettuare fino a dieci sedute in eccedenza alle dodici previste dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5".

ART. 5

1. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 é abrogato e sostituito dal seguente:

"In sede di riparto del fondo sanitario di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni e modificazioni, sono previste le spese di funzionamento delle commissioni di cui al precedente articolo, anche con l'istituzione, nel bilancio regionale, di apposito capitolo di spesa".

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

ART. 6

1. Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 é sostituito dal seguente:

"Il presidente del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno pari, richiede ai comuni del rispettivo ambito territoriale e al presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia il parere in ordine alla pianta organica delle farmacie. Alla richiesta va allegata relazione sulla consistenza, sull'organizzazione e sulle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nonché sulle eventuali proposte di modificazione.

2. Nei comuni che comprendono più unità sanitarie locali provvede agli adempimenti il presidente dell'unità sanitaria locale individuata a norma del secondo comma del precedente art. 5, sentiti i presidenti delle altre unità sanitarie locali.

3. I pareri di cui al precedente comma vanno resi improrogabilmente entro il 30 giugno. Decorso tale termine, si intendono acquisiti pareri favorevoli ai fini delle determinazioni successive.

4. Nei limiti della legislazione vigente, i consigli comunali e gli Ordini provinciali dei farmacisti possono proporre modificazione delle piante organiche, previa adeguata motivazione che tenga in ogni caso conto della consistenza della popolazione dei comuni, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno precedente, degli eventuali spostamenti della stessa, della natura dei luoghi, delle circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica.

5. Alla deliberazione del consiglio comunale, in caso di proposta di modificazione della pianta organica delle farmacie, vanno allegate cartina planimetrica e descrizione della ridefinizione delle zone di pertinenza di ciascuna farmacia,

./.

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

(segue art. 6)

sia ove si propongano modificazione delle sedi e spostamenti, sia ove si ravvisi la necessità di nuove istituzioni.

6. L'assemblea della unità sanitaria locale, entro il 30 settembre, delibera definitiva proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di ciascun comune del proprio ambito territoriale, trasmettendo gli atti relativi all'assessorato regionale alla sanità entro il mese di ottobre.

7. La deliberazione dell'assemblea dell'unità sanitaria locale da atto della richiesta dei pareri, di quelli resi e di quelli non forniti, delle motivazioni sulle modificazioni adottate, degli accoglimenti o dei rigetti delle proposte con le relative motivazioni, e fornisce adeguata motivazione della propria proposta. Alla stessa deliberazione vanno allegate le cartine planimetriche e le descrizioni delle nuove definizioni delle sedi farmaceutiche, per ciascun comune, ove venga proposta modificazione.

8. La deliberazione dell'assemblea della unità sanitaria locale da atto, altresì, per ciascun comune, delle farmacie esistenti, di quelle di cui si propone l'istituzione, di quelle funzionanti, a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

9. Entro il 31 dicembre la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, delibera comunque sulla pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione, con uno o più provvedimenti, indicando, per ciascuna circoscrizione provinciale, ambito territoriale di unità sanitaria locale e comune, le farmacie esistenti, di nuova istituzione, funzionanti a gestione pubblica o a gestione privata, vacanti o succursali.

10. In caso di mancato espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti ovvero di mancata trasmissione della proposta dell'unità sanitaria locale entro il mese di ottobre, la Giunta regionale, previo parere della competente

./.

Consiglio Regionale della Puglia**3ª Commissione Consiliare Permanente**

(segue art. 6)

Commissione consiliare, provvede, a norma del precedente comma, confermando la pianta organica delle farmacie esistenti ovvero prevedendo nuove istituzioni solo in caso di incremento della popolazione, demandando al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente la definizione delle sedi di ciascuna farmacia, previa determinazione di termine, decorso il quale, il comitato regionale di controllo nomina il commissario".

ART. 7

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, é abrogato.

2. Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

"Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 é corrisposto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, oltre alle spese di viaggio se e in quanto dovute, il gettone di presenza per ogni seduta pari a f. 25.000. Al segretario per ogni seduta é corrisposto il gettone di presenza pari a f. 10.000, oltre le spese di viaggio se e in quanto dovute. Inoltre, ai componenti delle commissioni ed al segretario spettano rispettivamente f. 4.000 e f. 2.000 per ogni caso definito.

3. I detti compensi, sono corrisposti in deroga al principio dell'omnicomprensività, e, al personale dipendente del servizio sanitario e della regione, solo se l'attività della commissione sia espletata al di fuori dell'orario di servizio o di altra attività comunque retribuita.

4. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 13, le spese di funzionamento delle commissioni, dei comitati e dei collegi sono a carico dell'unità sanitaria locale presso cui siano costituiti.

5. I diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare per le spese di funzionamento o per gli emolumenti ed i rimborsi delle spese ai componenti delle commissioni di cui all'articolo 481 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, come sostituito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono determinati e corrisposti a norma del decreto ministeriale previsto dall'ultimo comma del detto articolo".